

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA

SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ARTT. 414 e segg. C.P.C.**

(a seguito di sentenza n. 706/2019 della Corte di Appello di Bologna)

**e contestuale**

**ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.  
DA ADOTTARE INAUDITA ALTERA PARTE**

-----

PER: **CRISTAUDO GIULIANA**, nata a Sambiase, ora Lamezia Terme (CZ), il 2.5.1968, ivi residente in Via L. Ariosto, n. 2, C.F.: CRS GLN 68E42 H742B, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via Gioacchino da Fiore, n. 6, presso lo Studio dell'Avv. Salvatore Gigliotti del Foro di Lamezia Terme che la rappresenta e difende ai fini e per gli effetti del presente giudizio, in forza di mandato a margine del presente atto il cui indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) è il seguente: [avv.salvatoregigliotti@pec.it](mailto:avv.salvatoregigliotti@pec.it), mentre il numero di fax è quello dello Studio: 0968442131;

CONTRO: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588), con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/A, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente che la difende ex legge e presso la Sede dell'Ambito Territoriale in Ferrara, Via Madama, n. 35, indirizzo pec: [esafe@postacert.istruzione.it](mailto:esafe@postacert.istruzione.it), e fax : 0532/202060;

E: **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bologna (cap. 40126), Via de' Castagnoli, n. 1, domiciliato come sopra nonchè presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente che la difende ex legge;

NONCHE': **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FERRARA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Ferrara (cap. 44121), Via Madama, domiciliato come sopra nonchè presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente che la difende ex legge;



## FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 13.5.2019 diretto alla Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro, la ricorrente ha impugnato la sentenza n. 12/2019 pubblicata il 25.3.2019 nel procedimento iscritto al n. 600/2018 R.G. comunicata via pec in pari data, con la quale il Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro, decidendo sul ricorso depositato il 26.11.2018, proposto da Cristaudo Giuliana nei confronti del MIUR e altri, lo ha rigettato compensando le spese di lite.

Con il ricorso diretto alla Corte, la ricorrente ha così testualmente articolato la

### SINTESI DELLA VICENDA PROCESSUALE

Con ricorso del 23.11.2018, la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Ferrara Sezione Lavoro per chiedere preliminarmente l'annullamento e/o la disapplicazione previa sospensione anche inaudita altera parte:

- **degli elenchi** relativi alla mobilità del personale della scuola secondaria di II° grado conformi a quelli pubblicati nell'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Ufficio Scolastico provinciale da cui risulta che alla ricorrente non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento negli ambiti territoriali e nelle province della Calabria dalla stessa indicati quali sedi preferite nella domanda di trasferimento presentata on line in data 21.4.2018;

- **della nota** trasmessa via e-mail in data 13.7.2018 con la quale le è stato comunicato il trasferimento interprovinciale presso EMR0000005 Emilia Romagna Ambito 0005 – Tipologia di posto: Normale;

- **della nota** trasmessa via e-mail in data 24.7.2018 con la quale le è stata comunicata l'assegnazione per il triennio presso l'Istituto FEISO004001 – IS I.T.C.G. G. Monaco di Pomposa (EMR0000005) con decorrenza 1.9.2018;

- **di ogni altro atto presupposto**, connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto;

**Ha quindi esposto:**



“... di essere docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A045 Scienze Economiche-Aziendali, tipologia di posto normale, in servizio, sino al decorso anno scolastico, presso il MOIS00600Q Giuseppe Luosi, Emilia Romagna, Ambito 0010 - Mirandola.

a) Aspirando alla mobilità territoriale, per l'anno scolastico 2018/2019, in data 21.4.2018 ha presentato domanda di trasferimento per esigenze di famiglia indicando a pagina 6 (sei) le proprie preferenze nell'ordine che segue:

N. d'ordine	Tipo di preferenza	Codice	Dizione in chiaro
1.	Ambito	CAL0000002	CALABRIA AMBITO 0002 (CZ)
2.	Provincia	CZ	CATANZARO
3.	Provincia	VV	VBO VALENTIA
4.	Provincia	CS	COSENZA
5.	Provincia	KR	CROTONE
6.	Provincia	RC	REGGIO CALABRIA
7.	Provincia	MT	MATERA
8.	Provincia	PZ	POTENZA
9.	Ambito	CAM0000012	CAMPANIA AMBITO 0012 NA
10.	Ambito	CAM0000014	CAMPANIA AMBITO 0014 NA
11.	Ambito	LAZ0000001	LAZIO AMBITO 0001 RM
12.	Ambito	LAZ0000002	LAZIO AMBITO 0002 RM
13.	Provincia	FE	FERRARA
14.	Provincia	PR	PARMA
15.	Provincia	PC	PIACENZA

La richiesta di “ricongiungimento” alla famiglia di origine, infatti, era, ed è dovuta a ragioni oggettive in quanto la ricorrente risiede abitualmente con la madre Pileggi Angela, nata a Nicastro il 12.10.1933, che il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato “... **persona con handicap grave ai sensi del comma 3, art. 3, L. n. 104/1992**, con decorrenza dal mese di novembre 2017. (cfr. sentenza n. 1056/2009, doc. n. 13 fasc. primo grado). Sicchè, nella stessa domanda, aveva



richiesto il trasferimento in forza della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7, L. 104/1992 e di quella per l'assistito "nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, punto IV del contratto mobilità" (cfr. pag. 4 della domanda, doc. n. 2, fasc. primo grado).

La ricorrente, infatti, era stata nominata (e risulta ancora nominata) dal Tribunale Civile di Lamezia Terme, Sezione Unica, "in via provvisoria tutore della Sig.ra Pileggi Angela, la di lei figlia Cristaudo Giuliana" in attesa della conferma con la decisione di merito "all'esito dell'esame dell'interdicendo e dell'audizione dei ricorrenti" (cfr. ord. del 4.6.2015, dep. l'8.6.2015, doc. n. 9, fasc. primo grado). Inoltre, la medesima ricorrente risulta essere comunque il referente unico della propria madre in quanto il fratello Antonio è di fatto il tutore della sorella Romina anch'essa con handicap al 90% accertato dalla Commissione Medica in ragione di serie patologie neuropsichiatriche (cfr. verbale della Commissione Medica del 3.11.2011 e attestazione del Dipartimento di Salute Mentale del 26.7.2018, docc. nn. 14 e 15, fasc. primo grado).

Con riferimento alla domanda indicata in epigrafe, pur essendo evidente il diritto dell'insegnate al trasferimento in ambito interprovinciale "nella sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere" secondo quanto dispone l'art. 33, commi 5 e 7, alla ricorrente è stato comunicato il trasferimento presso l'Ambito 0005 dell'Emilia Romagna EMR0000005 e, successivamente, l'assegnazione per il prossimo triennio presso l'Istituto FAIS004001 IS I.T.C.G. Monaco di Pomposa in Mirandola con inizio assegnazione in data 1.9.2018 (cfr. comunicazioni del 13.7.2018 e 24.7.2018, docc. nn. 5 e 6, fasc. primo grado).

**b)** Ricorrendo inoltre i presupposti di cui all'art. 13, co. 1, n. IV, la ricorrente ha presentato altresì "domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di secondo grado, anno scolastico 2018/2019, in data 20.7.2018" (cfr. doc. n. 8, fasc. primo grado) indicando, nell'ambito delle precedenze ivi indicate, le sedi scolastiche preferite secondo l'ordine di cui a pagina 4 (quattro):



N.	CODICE	DIZIONE IN CHIARO
1.	CZTD04000T	I.T.E. "V. DE FAZIO" LAMEZIA TERME
2.	CZRH05000A	IST. PROF. ALEBERGHIERO L. EINAUDI
3.	CZRH05050Q	IST. PROF. ALBERGHIERO L EINAUDI SER.
4.	CZIS019007	IIS POLO TECNOLOGICO IND. ED ARTIG. AVANZ.
5.	CZIS01700G	I.I.S. "PETRUCCI-FERRARIS-MARESCA"
6.	CZRI01751L	IPSIA "G. FERRARIS" CATANZARO SERALE IS
7.	CZTD12000D	ITC "GRIMALDI-PACIOLI" CATANZARO
8.	CZTD12050V	ITC "GRIMALDI" CATANZARO SERALE
9.	CZIS00200T	IIS GIRIFALCO
10.	CZRH04000Q	IPSSEOA SOVERATO
11.	CZIS01800B	IIS "GUARASCI-CALABRETTA"
12.	CZSS000VT8	Provincia di CATANZARO

Anche questa ultima domanda, nelle more dell'introduzione del giudizio, è stata respinta.

Tali elementi di fatto sono stati recepiti dalla decisione di primo grado (emessa dal Tribunale ferrarese) ai punti nn. 1 e 2 trattandosi, come è ovvio, di separate istanze presentate dall'insegnante aventi presupposti diversi (cfr. pagg. 1 e 2, sentenza).

In ragione dei suddetti elementi, peraltro illustrati con puntuali richiami normativi e giurisprudenziali, la ricorrente ha rassegnato le conseguenziali conclusioni (cautelari e di merito) riportate nell'allegato ricorso introduttivo a cui ci si riporta integralmente (cfr. pagg. 11 e segg. del ricorso di primo grado).

Notificato il ricorso, si è costituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il quale, richiamando la materia relativa alla mobilità ed ai trasferimenti nonché la correlata Disciplina Collettiva, ha ritenuto che il trasferimento relativo al figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico è differente dalla situazione del lavoratore invalido o genitore di figlio invalido o



coniuge di invalido “in quanto quest’ultima condizione è mutevole (ad esempio per sostituzione del lavoratore ad altro parente nell’assistenza, o per ricovero dell’anziano) cosicchè l’eventuale previsione di movimenti definitivi interprovinciali di una precedenza che potrebbe non sussistere l’anno scolastico successivo, creerebbe un ingiusto svantaggio nei confronti di altri lavoratori che richiedono il trasferimento per ragioni ugualmente degne di tutela e certamente più stabili, quali le altre evidenziate relative ad handicap del figlio o il ricongiungimento al nucleo familiare”. La docente Cristaudo, inoltre, “ha ottenuto la precedenza richiesta per l’assistenza della madre disabile e per la qualità di tutore ma nessuno dei posti richiesti era disponibile” (così al punto 4 della sentenza). Validamente instaurato il contraddittorio, all’udienza del 24.1.2019, sulle motivate contestazioni della ricorrente sintetizzate nel verbale di causa, il Giudice ha emesso l’epigrafata sentenza di rigetto pubblicata con le motivazioni in data 25.3.2019.

Tale decisione, tuttavia, si è rivelata incongrua, illegittima e contraddittoria perché, da un lato, si pone in contrasto con l’interpretazione normativa e giurisprudenziale realmente illustrata in ricorso mentre, dall’altro, dopo avere dato atto della sussistenza dei presupposti per il trasferimento, il Tribunale ha disposto il rigetto perché sono state ritenute valide le argomentazioni del MIUR.

Ha quindi impugnato la sentenza del Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro, chiedendone la riforma, sulla base dei seguenti

### MOTIVI

1) Con un primo motivo viene impugnata la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro, ritiene **infondata la domanda della ricorrente**” non sussistendo l’asserito “vizio di nullità” della clausola del C.C.N.I. (l’art. 13 del CCNI nelle diverse formulazioni) per contrarietà all’art. 33, comma 5, L. 1992/104 “nella parte in cui esclude il diritto di precedenza in sede di mobilità in favore dei docenti che assistono familiari disabili e, su tale presupposto, rivendica il diritto ad essere trasferita negli ambiti territoriali ..... (vi è un refuso che non riguarda la



vicenda che ci occupa!) o in estremo subordine su sostegno presso un istituto viciniore alla residenza del genitore disabile” (cfr. pagg. 3 e 4, sentenza). Secondo il Tribunale, peraltro, non sarebbe condivisibile la tesi della ricorrente, pure sostenuta “**da molteplici pronunce di merito**”, secondo cui “il contratto nazionale collettivo” si porrebbe in contrasto con la norma imperativa né la tesi di cui all’art. 601 della Legge 297/1994 che prevederebbe “un diritto assoluto di preferenza della categoria cui la ricorrente appartiene, derivandone quindi a maggior ragione il diritto della medesima all’assegnazione nella provincia di interesse”... e che, addirittura, “la predetta disposizione avrebbe la struttura di una norma imperativa incondizionata realizzando una tutela maggiore di quella accordata dall’art. 33, comma 5, L. 104/1992” (cfr. pag. 5). Pertanto, contrariamente ad ogni assunto difensivo della ricorrente, il diritto al trasferimento sarebbe fortemente limitato dall’inciso “ove possibile” contenuto nella norma generale da cui emergerebbe “l’interesse rilevante del datore di lavoro pubblico rappresentato dall’aver concordato con le organizzazioni sindacali più rappresentative un sistema di regole che non contrastano con la norma imperativa (cfr. pagg 6 e segg.). In realtà, per quanto si dirà nello svolgimento del presente motivo, la ricorrente ha correttamente interpretato il sistema delle norme favorevoli ai soggetti disabili e, quanto all’inciso “ove possibile”, è pervenuta a considerazioni opposte a quelle del Tribunale di Ferrara in ragione di una consolidata giurisprudenza che, pur non considerando “assoluto” il diritto al trasferimento, fornisce **una interpretazione restrittiva dell’inciso** (e questo è sfuggito al Tribunale) che limita fortemente “l’interesse dell’Amministrazione” e/o “l’interesse comune” restringendolo ai soli casi in cui tale interesse, sia attuale, effettivo e concreto e che, per contro, non sia determinato da espressioni generiche e di stile! Peraltro, il Tribunale non ha compreso la diversità dei presupposti delle **due domande** presentate dalla Cristaudo a cui applicare o meno, in concreto, le norme in commento (meglio: gli artt. 33, n. 5 e 7, L. 104/1992, l’art. 601, L. 297/1994 e l’art. 13, n. 1 e segg. C.C.N.I. corrente).



2) **Con un secondo motivo**, intimamente connesso con il primo, viene impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo un approdo giurisprudenziale del tutto personale ed isolato, il Tribunale ritiene di rigettare il ricorso sostenendo che il mancato trasferimento della ricorrente sarebbe dovuto ad una corretta interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che avrebbe “dato precedenza a persone con maggiore punteggio o con inabilità personali “nel pieno rispetto della legge e dell’autonomia contrattuale e, soprattutto, **per avere fornito la prova che nei trasferimenti interprovinciali 2018-2019 non vi sarebbe stato alcun trasferimento in entrata per le province di Catanzaro e Lamezia Terme e così anche per le altre sedi gradatamente richieste laddove nessun docente sarebbe stato trasferito. E questo anche in ordine all’assegnazione provvisoria, nella parte in cui ritiene che nessun aspirante avrebbe “ottenuto il trasferimento richiesto” nell’ambito territoriale di Catanzaro non risultando “in quell’ambito alcun posto scoperto per la classe di concorso A045”, dopo avere dato atto che, anche in questo caso, il MIUR “avrebbe attribuito alla docente Cristaudo la precedenza” (cfr. pag. 8 sentenza).**

3) In relazione ai motivi che precedono, peraltro, sono state indicate **contestualmente** le modifiche che si richiede alla Corte per una corretta ricostruzione della vicenda processuale che ci occupa e tale da risultare ben diversa da quella desunta dal Tribunale. Allo stesso tempo sono state indicate le circostanze da cui è derivata la violazione della legge e dei principi giurisprudenziali con riferimento al caso concreto (gli artt. 33, n. 5 e 7, L. 104/1992, l’art. 601, L. 297/1994 e l’art. 13, n. 1 e segg. C.C.N.I. corrente) nonché la loro rilevanza ai fini di una corretta rivisitazione della decisione impugnata in senso favorevole all’appellante.

**Pertanto, la ricorrente ha proceduto nei modi che seguono allo**

### **SVOLGIMENTO DEI MOTIVI**

Prima di illustrare i singoli motivi di appello, è opportuno puntualizzare alcune circostanze da porre a base delle considerazioni che seguiranno.





1) Risulta incontroverso, **né è stato puntualmente contestato**, che la ricorrente si trovi nella situazione soggettivamente qualificata per avvalersi del diritto di precedenza previsto dall'art. 33, L. 104/1992, c. 5 e 7, avendo fornito **prova idonea della condizione di handicap grave dell'assistito** (rectius: della madre) ed avendo altresì provato di essere l'unico referente per il proprio genitore in relazione alla domanda ex art. 13, C.C.N.L., c. 1, n. IV;

2) L'art. 33, co. 5, costituisce uno strumento di tutela del diritto del disabile e non del lavoratore e/o del dipendente secondo una visione solidaristica favorevole alle persone in condizione di handicap che affonda le sue radici nella Costituzione e nella Legislazione comunitaria;

3) La ricorrente, infine, ha presentato due distinte domande la cui decisione avrebbe richiesto i rispettivi approfondimenti sia in fatto che in diritto per entrambe;

Tanto premesso

#### 1) IN ORDINE AL PRIMO MOTIVO:

Con la domanda del 21.4.2018 la ricorrente ha chiesto il trasferimento per esigenze di famiglia ai sensi dell'art 33, commi 5 e 7, L. 104/1992 allegandovi i relativi documenti che ne attestavano i requisiti (cfr. tale domanda).

L'esame di questa domanda, quindi, impone di considerare in primo luogo la legge 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000 e, successivamente, dall'art. 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo la quale "il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado .... ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede" (cfr. artt. 21 e 33, L. 104/1992). A tale normativa, peraltro, si è uniformato il Testo Unico in materia di istruzione secondo il quale "gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5.2.1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale



di cui al presente testo unico” e che “le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (cfr. art. 601, D.L.vo 16.4.1994, n. 297, commi 1 e 2).

Tale “sistema” di norme, attraverso la sottesa enunciazione di un diritto di precedenza, attribuisce al dipendente **il diritto di scegliere la sede di lavoro** “sia al momento dell’assunzione che in costanza di rapporto” (Cfr. per tutte: Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 3.8.2015, n. 16298).

Richiamando tali disposizioni, pertanto, la ricorrente non ha eccepito in questa sede la nullità della clausola di cui all’art. 13 del C.C.N.I. “per contrarietà all’art. 33, comma 5, L. 104/1992” ma, **contrariamente ai rilievi del Tribunale, ha ritenuto che quest’ultima norma legittimasse de plano il trasferimento nonostante la limitazione desumibile dall’inciso “ove possibile” in forza di una interpretazione che, se non fosse restrittiva, ne consentirebbe l’inapplicabilità sistematica (cfr. ricorso, pagg. 5, 6 e segg.).** Tale indirizzo restrittivo consente di ritenere che l’interpretazione dell’art. 33, c. 5, debba comprendere addirittura “solo i casi di insussistenza di alcun posto di lavoro scoperto nel luogo di lavoro vicino alla persona da assistere”! La ricorrente, quindi, non ha affatto sostenuto che l’art. 601 della L. 297/1994 prevederebbe “un diritto assoluto di preferenza della categoria di persone cui la ricorrente appartiene” né che tale articolo “non prevede limiti al proprio contenuto precettivo a differenza della disciplina generale accordando una tutela maggiore di quella accordata dall’art. 33, comma 5, L. 104/1992”. Tanto la normativa generale che il Testo Unico in materia di istruzione, ma questo il Tribunale non lo ha colto, prevedono **l’assoluta parità dei dipendenti della scuola con quelli di ogni altro ordinamento!** Tale parità si coglie agevolmente nel comma 1, dell’art. 601, che recepisce le disposizioni ex artt. 21 e 33 della L. 104/1992 che, si badi bene, (è qui che si esprime il concetto di parità) **riguarda il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste la persona con handicap in situazione di gravità (quindi tutti i lavoratori) il cui diritto di precedenza è sancito espressamente dalla legge generale che non discrimina alcuni lavoratori in danno di altri!** E’ errata quindi “l’interpretazione” del Tribunale proprio perché



l'art. 601 citato, uniformandosi alla disciplina generale, ribadisce che "le predette norme comportano la precedenza dell'atto di nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" **referita al solo personale della scuola** e non dispone quindi alcuna preferenza "della categoria di persone cui la ricorrente appartiene" rispetto alle altre categorie! (cfr. art. 601, co. 1, D.Lsvo 16.4.1994, n. 297). In altre parole, quanto all'accoglimento della **domanda di trasferimento del 21.4.2018**, atteso il tenore dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite sopra citate, tutta la giurisprudenza di merito e di legittimità, ritiene di dover stabilire che "pur non configurandosi il trasferimento ex art. 33, comma 5, della Legge 104 del 1992 come un diritto assoluto del dipendente interessato - nella graduazione degli interessi coinvolti, ove sussista per la qualifica rivestita la disponibilità di posti nella sede richiesta - la necessità di assicurare l'apporto assistenziale alla persona in condizione di handicap si configura prevalente e prioritaria (oltrechè derogatoria alle regole ordinarie di mutamento del luogo di servizio) rispetto ai trasferimenti da effettuarsi secondo gli interPELLI periodici a livello nazionale, volti a soddisfare, di massima, le esigenze di rientro nella sede di origine in base all'anzianità di servizio maturata". Ne consegue che l'inciso "**ove possibile**" contenuto nella predetta disposizione, nel settore del pubblico impiego, "sta a significare che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico nella sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento" (cfr. per tutte, Cons. di Stato, Sez. III<sup>^</sup>, Sent. 11.5.2018, n. 2819). Tale diritto, come s'è detto, può essere esercitato non solo in caso di prima assegnazione ma anche in corso di rapporto in ipotesi di sopravvenuta situazione di handicap e/o di sopravvenute esigenze di assistenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 11.10.2017, n. 23857, Cass. Civ., Sez. Lav., 1.3.2019, n. 6150).

Stante l'interpretazione restrittiva della suddetta norma, **infine**, il trasferimento ex art. 33, comma 5, L. 104/1992 può essere negato soltanto nei casi in cui venga



assolto l'onere probatorio, che grava sulla parte datoriale, di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento della relativa richiesta (cfr. per tutte, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 11.10.2017, n. 23857, Cass. Civ., Sez. Lav., 1.3.2019, n. 6150). A fronte di una interpretazione costituzionalmente orientata, e al tempo stesso restrittiva, l'inciso "ove possibile" richiede che il datore di lavoro non possa negare il trasferimento ricorrendo a formule di stile (es. "pregiudizio per l'interesse pubblico", "danno per la collettività", "consistente carenza del personale", ecc.) ma deve rigorosamente provare la sussistenza di esigenze aziendali, effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte. Per fare qualche esempio, deve provare che, nel caso concreto, debba sussistere "il prevalente interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell'attuale sede" che sia pertanto recessivo rispetto all'interesse alla tutela del congiunto disabile al quale prestare assistenza. Oppure che, rispetto all'interesse del disabile ad essere assistito, sia fornita in concreto la prova che dal trasferimento, se concesso, "possano derivare inefficienze all'organizzazione dell'ufficio in cui il dipendente presta servizio" (così la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, sia amministrativa che ordinaria). In ragione di un tale indirizzo, univoco e costituzionalmente orientato, l'interpretazione restrittiva non consente di strumentalizzare l'inciso "ove possibile" per fini propri, nell'ottica di un bilanciamento di interessi che, a tutto concedere, non volge a favore di alcuna delle parti pubbliche e private!

2) Successivamente, la ricorrente aveva presentato altresì "la domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola di secondo grado" ritenendo comunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, co. 1, n. IV, del C.C.N.I. in corso (cfr. domanda del 20.7.2018, doc. n. 8). Il Tribunale, pertanto, non ha colto che tale domanda viene presentata dal personale scolastico "nelle fasi successive ai trasferimenti" per un periodo limitato pari ad anni uno! La richiesta di "assegnazione" e/o "utilizzazione" provvisoria, peraltro, è riservata a coloro che non abbiano presentato domanda di trasferimento oppure a chi l'abbia



presentata senza però avere ottenuto la provincia del familiare o del comune di cura, oppure, infine, per motivi sopravvenuti. Questo spiega perché, **a differenza della domanda di trasferimento**, “lo spostamento” del dipendente, subordinato a specifici requisiti di partecipazione, non incide sulla sede di titolarità sicché “la scuola di provenienza, pertanto, non cambierà anche se per un anno ci si potrebbe trasferire in un altro istituto”. Inoltre, sempre con riferimento ai **trasferimenti provvisori**, “la scuola alla quale si viene destinati può essere diversa da quella in cui si è titolari (ad esempio di una cattedra!)” o “alla quale si è stati assegnati in ambito territoriale, può essere nella stessa provincia o in un'altra”. **Nel sistema delineato dalla contrattazione collettiva**, tuttavia, sussiste una disparità di trattamento tra “il docente-figlio referente unico che assiste il genitore affetto da handicap grave in situazione di gravità” e, ad esempio, “i genitori di figli disabili”. Ai primi, infatti, è concessa la precedenza solo in ambito provinciale mentre ai secondi è consentita la precedenza “in sede di mobilità al di fuori dell'ambito provinciale” (cfr. art. 13, co. 1, n. IV). Una tale norma viola pertanto “la **norma imperativa primaria**” di cui all'art. 33, L. 104 del 1992 la quale, a differenza di quella di rango secondario, non opera alcuna distinzione tra i familiari affetti da handicap grave all'interno dell'ambito di tutela concesso (se non con il prevedere che ciascuno dei genitori di figlio disabile abbia diritto, alternativamente, ai permessi), e, in particolare, **non distingue il grado di parentela quanto all'assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla residenza dell'assistito “ove possibile”**. Ciò spiega perché la ricorrente, in questo caso, aveva eccepito “l'illegittimità” dell'art. 13, richiedendone la “disapplicazione” in forza di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “... se il diritto di precedenza viene attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria, a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, estremamente difficile se non impossibile, provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor più se il docente è l'unico referente (cfr. Ordinanza Trib di Cosenza del 27.7.2018 e, conf.,



sentenza n. 941/2018 del 4.7.2018 del Tribunale di Patti, Sez. Lavoro). Peraltro, era stata citata in ricorso la recente decisione del TAR del Lazio-Roma che, con ordinanza n. 3634/2018, emessa dalla Terza Sezione-bis, aveva sospeso l'Ordinanza Ministeriale n. 207 del 9.3.2018 con la quale il MIUR aveva inteso disciplinare la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019 attraverso la quale "nell'indicare le precedenze, da far valere nei trasferimenti interprovinciali, non aveva previsto il riconoscimento della precedenza ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992, per l'assistenza a genitore versante in handicap di particolare gravità in provincia diversa da quella di titolarità"! Solo in riferimento a tale ultima domanda, pertanto, era da intendersi la richiesta di "disapplicazione" dell'art. 13, co. 1, n. IV del C.C.N.I., posto che, secondo la più recente giurisprudenza di merito (sul punto!) un tale articolo non può limitare la concessione della precedenza ai soli trasferimenti provinciali perché in evidente contrasto con la normativa generale di cui all'art. 33, L. 104/1992 (per tutte, cfr. Trib. di Pisa, sent. n. 277/2018 del 19.6.2018, Trib. di Roma, Sez. Lav. sent. n. 320/2019 del 18.3.2019, Trib. di Viterbo, sent. n. 38/2019 del 24.1.2019, Trib. Cosenza, Sez. Lav., Ord. cron. 12585/2018 del 27.7.2018)! Soltanto in ordine a questa problematica (precedenza ex art. 13, co. 1, n. IV, riferita alle limitazioni in ambito provinciale), non si rinvencono pronunce giurisprudenziali di più alto rango perché, risultando l'interpretazione dei giudici di merito costituzionalmente orientata, le loro decisioni non sono state evidentemente contestate né in appello né in cassazione!

## 2) IN ORDINE AL SECONDO MOTIVO:

Sulla scorta di una consolidata e granitica giurisprudenza circa l'interpretazione della legislazione relativa ai disabili, la ricorrente aveva avanzato la domanda di trasferimento del 21.4.2018 ai sensi e per gli effetti di cui al più volte citato articolo 33, commi, 5 e 7, L. 104/1992 e non invece, come sostiene il Tribunale, ai sensi dell'art. 13, co. 1, n. IV del C.C.N.I.. L'art. 33, peraltro, non attinge affatto alla Contrattazione Collettiva, ma costituisce norma generale applicabile a tutti i



trasferimenti dei lavoratori, pubblici e privati, di cui al comma 3, "i quali hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al loro domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso (cfr. comma 5). Tale norma, peraltro, si applica anche "agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità" (cfr. comma 7). Con riferimento a tale domanda di trasferimento, quindi, non si comprende quale debba essere il significato da attribuire ai rilievi del Tribunale secondo cui il mancato trasferimento della ricorrente sarebbe dovuto ad una corretta interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo "che avrebbe dato precedenza a persone con maggiore punteggio o con inabilità personali" nel pieno rispetto dell'autonomia contrattuale! Invero, nelle domande di trasferimento ex art. 33, non assumono rilievo, come sostiene il Tribunale, i requisiti del "punteggio" o della "inabilità personale", essendo la precedenza in re ipsa. Quanto alla asserita prova che il Ministero avrebbe fornito (in ordine a tale domanda!?) v'è da osservare sinteticamente quanto segue:

a) Lo stesso Tribunale ne "denuncia" la carenza probatoria posto che, se non andiamo errati, si limita a ritenere soltanto che il MIUR "non avrebbe operato alcun trasferimento in entrata per le province di Catanzaro e Lamezia Terme e così per le altre sedi gradatamente richieste laddove nessun docente sarebbe stato trasferito" (cfr. pag. 8, memoria). Ciò risulta espressamente anche nella memoria di costituzione ministeriale depositata il 14.1.2019 (cfr. pag. 12, memoria);

b) se, pertanto, una tale conclusione si riferisce alla domanda di trasferimento, occorre ribadire che la prova in atti è totalmente inesistente. **Ed invero:** Esaminando "con prudenza" la documentazione proveniente dal Ministero, e richiamando l'interpretazione (invero corretta e non solo restrittiva) dell'inciso "ove possibile", "al fine di negare il trasferimento al dipendente che lo richieda, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alla necessità di servizio da fronteggiare, **ma devono risultare** da una indicazione concreta di



elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente". Inoltre, la verifica della compatibilità tra il trasferimento ex art. 33, co. 5, con le esigenze generali del servizio, "deve consistere in una verifica ponderata ed accurata delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione" (cfr. per tutte: Cons. di Stato, Sez. IV<sup>^</sup>, 18.2.2019, n. 1113). Peraltro, nell'ottica del bilanciamento delle esigenze del disabile con quelle aziendali, "le esigenze organizzative e produttive, allegare e comprovate da parte datoriale, devono essere non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte". Sicchè, "deve essere correttamente addossato al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni di recapito" (cfr. per tutte: Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 1.3.2019, n. 6150). Quali conclusioni trarre, quindi, se il MIUR, a fronte della richiesta di trasferimento, ha allegato soltanto di aver dato la precedenza "a persone con maggior punteggio" e "inabilità personali" nonché "la mancanza di trasferimenti nell'ambito territoriale richiesto"?! La carenza probatoria sul punto risulta quindi di solare evidenza.

Alle medesime conclusioni si perviene esaminando la parte della sentenza che sembra attenere al rigetto della domanda relativa alla "assegnazione provvisoria". Al riguardo, il Tribunale ritiene raggiunta la prova sul presupposto che "nessuno degli aspiranti avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto" non risultando in quell'ambito "alcun posto scoperto per classe di concorso A045". Anche in questo caso, la mancanza di prova si rivela maggiormente evidente sotto più profili:

a) le assegnazioni e/o le utilizzazioni provvisorie, oltre alla caratteristica della "temporaneità", non richiedono la "disponibilità del posto" e/o "la vacanza in organico" perché, come si è già detto, le sedi di "assegnazione" non influiranno sulla sede in cui si è "titolari" mentre la scuola cui si può venire destinati può essere





diversa da quella in cui si è titolari (ad esempio di una cattedra) e può essere situata in una stessa provincia oppure in un'altra!

b) per queste molteplici possibilità che offrono i cd. "trasferimenti provvisori", il **diniego al trasferimento deve essere più specifico e diversamente motivato** dovendo il MIUR, in questi casi, fornire la prova dei trasferimenti effettuati (o non effettuati) per la stessa classe di concorso, quale sia stato il diritto di precedenza di cui si sono giovati i beneficiari e quale punteggio essi abbiano realmente ottenuto al fine di verificare la regolarità della graduatoria e della conseguente assegnazione!

A parte queste considerazioni, **non risponde al vero** tuttavia che per la classe di concorso A045 "non sarebbe stato trasferito alcun docente" oppure che "nessun aspirante avrebbe ottenuto il movimento richiesto". Dallo stralcio dei bollettini dei trasferimenti prodotto dalla ricorrente, infatti, si evince chiaramente che in ambito provinciale si sono verificati **due trasferimenti in entrata per la classe di concorso della ricorrente** (cfr. posizioni relative a Lopez Caterina e Puccio Marcella Elena!). Questa circostanza, inoltre, dimostra senza ombra di dubbio la presenza di posti, non solo vacanti, ma anche disponibili in quanto messi a disposizione dei citati docenti nelle operazioni di mobilità !! **E non è tutto!** Dallo stesso documento e da quelli prodotti da controparte risulta evidente la pluralità di trasferimenti per la stessa classe di concorso anche nelle province diverse da quella di Catanzaro (cfr. doc. n. 4, fase. primo grado della Cristaudo e docc. n. 4, 5, 6, 7, 8 e 9, fase. primo grado del MIUR!).

Tutto l'insieme delle circostanze appena esposte, dimostra come risulta del tutto priva di riscontri la mera allegazione difensiva secondo la quale non risulterebbe "in quell'ambito alcun posto scoperto per la classe di concorso A045"!

Non essendo quindi in contestazione, nemmeno in questo caso, la precedenza di cui beneficiava (e beneficia) la ricorrente, **la domanda di assegnazione e/o di utilizzazione provvisoria** presentata ai sensi dell'art. 13, co. 1, punto IV, avrebbe dovuto essere anch'essa accolta.



Ad ulteriore compendio dell'esatta valenza delle norme a presidio dei disabili e di tutta la giurisprudenza che ne sancisce la piena attuazione, **rimane da contestare soltanto l'affermazione del Tribunale** circa il diverso trattamento di coloro che richiedono la precedenza nei casi di trasferimenti "definitivi" e "provvisori". E, del pari, i rilievi del MIUR, pure questi condivisi dal Tribunale, secondo cui "i trasferimenti del figlio che assiste il disabile non potrebbero dare luogo a trasferimenti definitivi in quanto "darebbero luogo ad una precedenza che potrebbe non sussistere l'anno scolastico successivo"!!

Anche in questo caso il Tribunale non ha colto l'essenza della legge e la corretta interpretazione giurisprudenziale. Prima di ogni altra considerazione, si obietta ancora una volta che **la Cristaudo è lavoratrice che assiste la madre con handicap in situazione di gravità** (della quale è tutore) ex art. 33, co. 5 e 7, L. 104 del 1992 e, inoltre, ai sensi dell'art. 13, CCNI, è persino **referente unica del soggetto inabile**, per come ha dimostrato. Ciò premesso, il trasferimento e/o l'assegnazione o utilizzazione provvisoria non si differenziano per la precarietà della situazione che vi dà luogo. A parte il dato testuale delle norme, il Tribunale non considera che in presenza dei presupposti, il beneficio deve essere consentito tanto nei trasferimenti "cd. definitivi" che in quelli provvisori. Non esiste quindi alcuna limitazione nei confronti dei beneficiari che ne hanno diritto (figli, coniuge, tutore, ecc., dipendenti) proprio perché la norma (o le norme) non tutelano il lavoratore e/o il dipendente "che presti assistenza" bensì è **diretta esclusivamente in favore del disabile che deve essere assistito!** Da ciò discende che, nel caso in cui dovessero verificarsi "situazioni mutevoli" tanto nelle assegnazioni provvisorie che in quelle che il Tribunale ritiene a torto definitive, la P.A. cui appartiene il dipendente potrà esercitare tutti i poteri che le competono in tali "mutevoli" casi, come ad esempio il potere di revoca del trasferimento, di decadenza dell'assegnazione, il trasferimento d'ufficio, ecc. ecc.! (cfr. per tutte: TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I<sup>^</sup>, 7.12.2018, n. 924, Cons. di Stato, Sez. IV<sup>^</sup>, Sent. n.18.2.2019, n. 1113).



Alla stregua delle suesposte considerazioni in fatto ed in diritto e stante la valenza dei motivi del ricorso, Cristaudo Giuliana ha avanzato, come già in prima sede, richiesta cautelare ex art. 700, c.p.c., possibilmente inaudita altera parte. Ha quindi gradatamente rassegnato le conclusioni di merito e, in via istruttoria, ha avanzato le richieste e prodotto documenti come da indice (cfr. pagg. 19 e segg. ricorso di appello).

Iscritta e ruolo la causa con il n. 450/2019 R.G. ed instaurato regolarmente il contraddittorio, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro ha dichiarato inspiegabilmente la nullità della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 12/2019, pubblicata il 25.3.2019 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati” (cfr. sentenza n. 706/2019).

Poiché è interesse della ricorrente pervenire ad una sollecita definizione della sua vicenda umana e professionale mediante una favorevole decisione di merito, come sopra rappresentata e difesa propone in primo luogo

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 c.p.c.  
possibilmente inaudita altera parte

Ed invero, richiamando quanto esposto con il ricorso di primo grado e con i motivi di appello, che qui si richiamano, occorre ribadire che la **nomina a tutore per la disabilità grave della madre**, determina nella ricorrente una funzione insostituibile di immanente vicinanza al disabile del quale diviene non soltanto “l’assistente” bensì il suo sostituto in tutto e per tutto, non potendo il portatore di handicap “esercitare da solo gli atti quotidiani della vita”! Sicchè, **a parte il fumus**, è altrettanto evidente **il periculum in mora** che non abbisogna di altre considerazioni. Basta guardare le condizioni di salute della Sig.ra Pileggi risultanti



dall'accertamento del Tribunale e dall'esame diretto risultante dal verbale di causa del 4.6.2015 (cfr. docc. nn. 9 e 13, fasc. di primo grado).

**La richiesta del provvedimento cautelare inaudita altera parte meglio soddisfa le esigenze del caso concreto** realizzando da una parte l'interesse del docente ad una immediata assegnazione nella sede lavorativa "più vicina al domicilio" in ossequio alla norma favorevole al disabile. Dall'altro, non arreca alcun danno all'Amministrazione Scolastica la quale, anche se per assurdo la decisione interinale si dovesse rivelare lesiva dei propri interessi, potrebbe ovviare mediante il ricorso alla copertura del posto (oggi iniquamente assegnato alla ricorrente) attraverso il sistema delle supplenze senza particolari ripercussioni sull'organizzazione della Scuola di destinazione e **senza incidere sugli equilibri didattici trattandosi, come si è detto, di prima nomina nell'attuale Istituto!**

Alla stregua delle suesposte considerazioni in fatto e in diritto, **Cristaudo Giuliana**, come sopra rappresentata e difesa rassegna, allo stato, le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Ferrara - Sezione Lavoro, disattesa sin da ora ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa ed in accoglimento della richiesta ex art. 700 c.p.c. **emettere provvedimento di urgenza inaudita altera parte** sussistendone i presupposti e, peraltro, risultando allo stato inefficace e superfluo ogni altro provvedimento, specie se tardivamente adottato. La ricorrente, infatti, ha fondato motivo per ritenere che durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, come sin qui accaduto, sussiste un concreto e imminente pericolo che l'avvenuto trasferimento lontano dal comune di residenza della madre disabile arrechi a quest'ultima grave pregiudizio (**sin qui faticosamente scongiurato**) non solo alla salute (per la mancanza di assistenza continua, ecc.) ma anche alla tutela degli interessi dell'assistita della quale la Cristaudo è stata nominata tutore. Peraltro, l'unico provvedimento che, nel caso di specie, può assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito



consiste **nell'ordinare al MIUR o comunque agli Organi amministrativi convenuti per quanto di ragione**, e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi indicati e quelli connessi e conseguenti anche se non conosciuti, **di trasferire la ricorrente in una delle sedi richieste** con il ricorso introduttivo per la classe di concorso di cui alla domanda amministrativa (A045) del 21.4.2018 (cfr. doc. 2, pag. 6), ovvero ad una delle sedi richieste con la domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria del 20.7.2018 (cfr. doc. 8, pag. 4). Ovvero, nel rispetto della normativa favorevole alla persona con handicap di rilevante gravità, "nella sede più vicina al domicilio della persona da assistere". Fatta salva la precedenza di altri soggetti dotati della medesima posizione o pozione preferenza e, a parità di preferenza, di punteggio maggiore non essendo identificabili allo stato eventuali controinteressati cui estendere il contraddittorio.

Per l'effetto, fissare l'udienza di comparizione davanti a sé alla quale le parti dovranno comparire assegnando i termini di legge per la notifica del ricorso e del decreto compresa, ci, si augura, il provvedimento che dispone la misura cautelare richiesta.

#### **In sede di merito:**

**Confermare** il provvedimento cautelare richiesto e, quindi, **in via gradata**, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi lesivi della posizione soggettiva della ricorrente, comprese le disposizioni illegittime del CCNI,

Instaurato il contraddittorio ed istruita la causa, **disattesa** sin da ora ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in riforma totale e/o parziale della decisione appellata, **accogliere il presente ricorso e per l'effetto accogliere le richieste della ricorrente** articolate nelle varie fasi del procedimento che sono del seguente tenore:



- 1) Accertare e dichiarare** il diritto di Cristaudo Giuliana al riconoscimento della precedenza prevista per l'assistenza al genitore in condizione di disabilità grave secondo le disposizioni di cui alla L. 104/1992 e del CCNI applicabili al caso di specie in quanto la ricorrente possiede tutti i requisiti indicati dalle citate norme di favore per i disabili risultando anche tutore legale dell'assistito;
- 2) Conseguentemente, accertare e dichiarare** che Cristaudo Giuliana ha diritto ad essere trasferita ad una delle scuole indicate con l'ordine di preferenza a pagina 6 nella propria domanda di trasferimento per "esigenze di famiglia" con precedenza ex artt. 33, co. 5 e 7 e 13, CCNI (doc. 2, pag.6) e/o a pagina 4 nella propria domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria stante la precedenza posseduta ai sensi degli artt. 33, co. 5 e 7 e 13, CCNI (doc. 8) dichiarando nulli ed illegittimi e, quindi, disapplicandoli, i provvedimenti relativi ai trasferimenti che non includono il nominativo della ricorrente in una delle sedi scolastiche vicine al comune, dove domicilia la persona disabile da assistere;
- 3) Condannare per l'effetto il MIUR o comunque agli Organi amministrativi convenuti per quanto di ragione, e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi indicati e quelli connessi e conseguenti anche se non conosciuti, a disporre il trasferimento della ricorrente ad una delle sedi richieste** con il presente ricorso per la classe di concorso di cui alla domanda amministrativa (A045) del 21.4.2018, in doc. 2, ovvero ad una delle sedi richieste con la domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria del 20.7.2018, in doc. 8, nel caso in cui neppure quest'ultima, nelle more, dovesse essere accolta, con l'ordine di preferenza indicato a pagina 6 della prima domanda e a pagina 4 della seconda che qui si intendono integralmente richiamate, riportate e trascritte. Ovvero, nel rispetto della normativa favorevole alla persona con handicap di rilevante gravità, "nella sede più vicina al domicilio della persona da assistere".
- 4) Con vittoria di spese e competenze dei diversi gradi del giudizio da distrarre in favore del procuratore ex art. 93, c.p.c.;**



Fatta salva la precedenza di altri soggetti dotati della medesima posizione o pozione preferenza e, a parità di preferenza, di punteggio maggiore non essendo identificabili allo stato eventuali controinteressati cui estendere il contraddittorio.

**Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.**

Trattandosi di procedimento per controversia individuali di lavoro, il contributo unificato è pari alla metà del valore della causa che, si ritiene, risulta essere di valore pari a Euro 5.000,00, sicchè il contributo è pari a Euro 49,00.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

Si chiede in ogni caso che a parte convenuta venga ordinato di esibire e produrre in giudizio tutta la documentazione relativa alla mobilità interprovinciale con particolare riferimento al caso che ci occupa.

**Si allegano e si producono i seguenti documenti:**

**1) Copia autentica della sentenza n. 706/2019 emessa dalla Corte di Appello di Bologna;**

**2) Copia ricorso in appello con i seguenti allegati:**

- 1) Copia autentica della sentenza di primo grado;
- 2) Copia del ricorso proposto in primo grado;
- 3) Estratto dei trasferimenti disposti dal MIUR per la Calabria già in atti;

**4) Fascicolo di primo grado contenente i seguenti documenti:**

- 1) Situazione di famiglia della ricorrente;
- 2) Domanda di trasferimento per esigenze di famiglia;
- 3) Dichiarazione personale allegata dalla ricorrente con indicazione della precedenza ex art. 13, CCNI;
- 4) Stralcio del Bollettino dei trasferimenti disposti in Calabria;
- 5) Comunicazione del 13.7.2018;
- 6) Comunicazione del 24.7.2018 di assegnazione con incarico triennale a decorrere dall'1.9.2018;
- 7) Reclamo avverso il mancato trasferimento in ambito territoriale vicino al comune di residenza del disabile;
- 8) Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria del 20.7.2018;
- 9) Stralcio del procedimento di interdizione con verbale di udienza del 4.6.2015 attestante l'inabilità assoluta di Pileggi Angela e provvedimento di nomina a tutore della ricorrente;



- 10) Dichiarazione personale della ricorrente per fruire della precedenza quale unico referente idoneo ad assistere la madre disabile;
- 11) Dichiarazione personale di Cristaudo Antonio di non poter assistere il genitore disabile;
- 12) Dichiarazione personale di Cristaudo Romina di non poter assistere il genitore disabile;
- 13) Sentenza n. 1056/2009 che riconosce Pileggi Angela persona con handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. 104/1992, con decorrenza dal mese di novembre 2007;
- 14) Verbale dell'accertamento dell'invalidità di Cristaudo Romina del 13.11.2011 con percentuale dichiarata pari al 90%;
- 15) Attestazione del Dipartimento di salute Mentale del 26.7.2018 in ordine alla patologia psichiatrica di Cristaudo Romina;
- 16) Sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 11/2018, pubblicata il 15.1.2018, che riconosce il diritto di precedenza al trasferimento di docente nominata tutore legale;
- 17) Stralcio del Contratto Integrativo compreso l'art. 13, parte IV, di cui si discute;

**Lamezia Terme, li 30 dicembre 2019**

- Avv. Salvatore Gigliotti -





MANDATO e PROCURA SPECIALE:

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni sua fase, stato e grado, con ogni facoltà di legge, compresa la facoltà di rinunciare all'azione, alla domanda, al diritto, di integrare il contraddittorio, di chiamare in causa terzi, ecc., nonché conciliare e transigere, sottoscrivere atti di quietanza, incassare somme di ogni genere a suo nome e per i rappresentati, ovvero porre in essere ogni facoltà, azione e ragione inerente al mandato, compresa l'esecuzione di qualsiasi atto giudiziario, l'Avv. Salvatore Gigliotti ed eleggo domicilio presso il suo Studio in Lamezia Terme, Via Gioacchino da Fiore, n. 6. Concedo al medesimo ed ai suoi sostituti, ai sensi dell'art. 23, D.L.vo 196/2003, il mio consenso ad ogni forma di trattamento e di utilizzo dei miei dati personali al fine esclusivo dell'esecuzione del presente mandato e confermo altresì che mi sono state rese le informazioni di cui all'art. 13 del citato decreto. Dichiaro altresì di essere stato informato compiutamente ed in maniera dettagliata sulla possibilità di ricorrere preventivamente al procedimento di mediazione ed ai benefici fiscali previsti dal Decreto Legislativo n. 28 del 4.3.2010 come da modello di informativa sottoscritto ed allegato al presente atto.

x *Contestato*  
*Sullivan*

Lamezia Terme, li  
30 dicembre 2019

Vera ed autentica firma  
Avv. Salvatore Gigliotti





TRIBUNALE DI FERRARA  
SEZIONE LAVORO

DECRETO

Il giudice del lavoro

letto il ricorso che precede nella causa n. **571/2019 R.G.** e rilevato che trattasi di riassunzione della causa n. 600/2018 a seguito della nullità della sentenza n. 12/2019 di questo Ufficio dichiarata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza depositata il 7 ottobre 2019  
preso atto dell'iscrizione di un sub-procedimento al numero 571/1/ 2019 in relazione alla richiesta cautelare in corso di causa  
reputato che la causa debba proseguire sub n. 600/2018 rg trattandosi di riassunzione

DISPONE

La riunione dei procedimenti 571/1/2020, 571/2020 al procedimento numero 600/2018 rg e manda la cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Ferrara, 08/01/2020

IL GIUDICE  
Monica Bighetti



n. 600/2018 R.G.



TRIBUNALE DI FERRARA  
SEZIONE LAVORO  
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

CRISTAUDO GIULIANA/MIUR e ALTRI

Il giudice del lavoro

letto il ricorso nella causa n. 571/2019 R.G. e rilevato che trattasi in realtà di riassunzione della presente causa n. 600/2018 a seguito della nullità della sentenza n. 12/2019 di questo Ufficio dichiarata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza depositata il 7 ottobre 2019

preso atto dell'iscrizione di un sub-procedimento al numero 571/1/ 2019 in relazione alla richiesta cautelare in corso di causa

reputato che non sussistano i presupposti di cui all'art.669 sexies secondo comma c.p.c. per l'emissione di un provvedimento *inaudita altera parte*.

rilevato che la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato la nullità della sentenza per la mancata convocazione dei controinteressati ossia di coloro che subirebbero nocumento dal trasferimento della docente negli ambiti territoriali da Lei richiesti -

**DISPONE**

La riunione dei procedimenti 571/1/2020, 571/2020 al presente procedimento e manda la cancelleria per gli adempimenti conseguenti

**FISSA**

per la discussione del presente procedimento di merito e dell'istanza cautelare l'udienza del **27/02/2020** ad ore **09:00**.

**MANDA**

la parte ricorrente per la notifica del ricorso iscritto al n. 571/2019 rg e del presente decreto entro dieci giorni a:  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA E UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FERRARA

Visto l'art. 151 c.p.c.

**ORDINA**

la notificazione del ricorso e del presente provvedimento entro dieci giorni ai controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito web del MIUR e sui siti web degli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI della Calabria, della Basilicata, della Campania e del Lazio.

Avverte le parti convenute che hanno facoltà di costituirsi con le modalità ed osservati gli oneri di cui all'art. 416 c.p.c. almeno dieci giorni prima della predetta udienza.

Ferrara, 08/01/2020

Il GIUDICE  
Monica Bighetti

